

XVII legislatura

A.S. 2594:

"Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"

Novembre 2016
n. 153



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2594: "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016"». NL153, novembre 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

Articolo 1 (Ambito di applicazione).....	1
Articolo 2 (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori).....	5
Articolo 3 (Incentivi alle attività agricole e produttive).....	6
Articolo 4 (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile).....	9
Articolo 5 (Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione)	14
Articolo 6 (Interventi immediati sul patrimonio culturale)	14
Articolo 7 (Misure urgenti per le infrastrutture viarie)	16
Articolo 8 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017).....	17
Articolo 9 (Interventi di immediata esecuzione)	19
Articolo 10 (Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)...	20
Articolo 11 (Disposizioni finanziarie).....	21
APPENDICE	25

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il comma 1 delega il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 a individuare, con propria ordinanza, l'elenco dei Comuni aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali estendere l'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge e dal presente provvedimento. L'elenco indica i Comuni ai quali applicare tutte le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016 e i Comuni per i quali si applica solo la sospensione dei termini e delle misure in materia fiscale, facendo riferimento al singolo soggetto danneggiato. L'elenco proposto dal Commissario è approvato dal Consiglio dei Ministri e successivamente comunicato alle Camere. Inoltre, si dispone che le misure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e quelle del presente provvedimento si possono applicare, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati ai citati provvedimenti, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, comprovato da apposita perizia giurata.

Il comma 2 dispone che il Commissario operi con i poteri di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e del presente provvedimento, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

Descrizione	s/e	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e Indebitamento netto			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Estensione credito di imposta per la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura cd art bonus, di cui all'art. comma 1 DL83/2014 - persone fisiche (estensione ad altri Comuni dell'articolo 17, commi 1-3 del DL189/2016)	e t			-0,3	-0,5			-0,3	-0,5
Estensione credito di imposta per la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura cd art bonus, di cui all'art. comma 1 DL83/2014 - persone giuridiche (estensione ad altri Comuni dell'articolo 17, Commi 1-3 del DL 189/2016)	s k			0,7	1,2			0,7	1,2
Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti negli esercizi 2015 e 2017 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal Sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 44, comma 1 del DL 189/2016)	s c		3,0	1,5			3,0	1,5	
Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (estensione ad altri Comuni dell'articolo 45, comma 1 dal DL 189/2016)	e c					-74,5			
Indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (estensione ad altri Comuni dell'articolo 45, comma 1 del DL159/2016)	s c	74,5							
Indennità una tantum co.co.co (estensione ad altri Comuni dell'articolo 45 comma 4 DL 189/2016)	s c	104,8				104,8			
Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria (estensione ad altri Comuni dell'articolo 45, comma 8 del DL189/2016)	e c						-6,8	-9,2	-2,0
Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria (estensione ad altri Comuni dell'articolo 45, comma 8 del DL 189/2016)	s c		6,8	9,2	2,0				
Sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 48 comma 13 DL 189/2016)	e c					-60,8	-279,4	279,4	60,8
Sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 48 comma 13 DL 189/2016)	s c	60,8	279,4	-279,4	-60,8				
Sospensione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 48 commi 1,10,11,15 del DL 189/2016)	e t	-151,3	151,3			-151,3	151,3		
Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 48, comma 16 del DL 189/2016) - quota Stato	e t	-3,2	-6,4	-6,4	-6,4	-3,2	-6,4	-6,4	-6,4
Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 48, comma 16 del DL189/2016) - quota Comuni	e t					-16,0	-32,0	-32,0	-32,0
Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 48, comma 16 del DL189/2016) - quota Comuni	s c	16,0	32,0	32,0	32,0				
Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma - Irpef/lres (estensione ad altri comuni dell'articolo 48, comma 16 del DL 189/2016)	e t		-1,8	-1,0	0,8		-1,8	-1,0	0,8
Deroga disposizioni obiettivi di finanza pubblica enti locali per i Comuni colpiti dal sisma (estensione ad altri Comuni dell'articolo 44, comma 2 del DL n. 189/2016)	s c					6,0			
TOTALE ENTRATE	e	-154,5	143,1	-7,7	-6,1	-305,8	-175,1	230,5	20,7
TOTALE SPESE	s	256,1	321,2	-236,0	-25,6	110,8	3,0	2,2	1,2
SALDO		-410,6	-178,1	228,3	19,5	-416,6	-178,1	228,3	19,5

La RT, oltre a ribadire quanto già indicato in norma, afferma che il Commissario nella propria segnalazione indica che ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, e Spoleto, fermo restando anche per questi Comuni l'applicazione delle misure di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 (disposizioni in materia di contabilità e bilancio), le misure a sostegno del reddito dei lavoratori, quelle in materia fiscale e contributiva del Titolo IV dello stesso decreto-legge, saranno invece riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione. Secondo la RT tale previsione deriva dalla circostanza che i danni nei Comuni citati risultano allo stato di portata minima rispetto al numero della popolazione e risulta che sostanzialmente il tessuto economico-sociale è rimasto inalterato.

La RT precisa che su tali presupposti è stata effettuata la quantificazione, stimando molto prudenzialmente, per detti Comuni, che le misure fiscali e contributive e di sostegno al reddito riguarderanno al massimo una platea di potenziali beneficiari del 10% dei contribuenti/lavoratori sul territorio.

La quantificazione è stata effettuata sulla base dei comuni indicati dal Commissario nella nota allegata al presente provvedimento.

Relativamente a quanto previsto al comma 2 la RT afferma che la disposizione riveste carattere procedurale e pertanto non comporta effetti finanziari negativi.

Infine, la RT, nel rimandare all'articolo 11 per la copertura finanziaria degli oneri, espone il seguente riepilogo:

(oneri riferiti all'estensione ai nuovi Comuni delle disposizioni del DL 189/2016 cui sono ascritti effetti finanziari)

Articoli DL 189/2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
art. 48 sosp.contributi (dati INPS- con rateizzazione)	-60,8	-279,4	279,4	60,8				
art. 48 sospensione versamenti tributi	-151,3	151,3						
art. 48 IMU TASI esenzione	<i>Comune</i>	-13,6	-27,2	-27,2	-27,2	-27,2		
	<i>Stato</i>	-2,9	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8		
Art. 48 IMU TASI esenzione - incremento prudenziale per maggiori danni aree crateri dl 189	<i>Comune</i>	-2,4	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8		
	<i>Stato</i>	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6		
art. 48 Esenzione IRPEF IRES		-1,75	-1	0,75				
art. 45 sostegno al reddito (dati INPS)	-179,3	-6,8	-9,2	-2				
art. 17 ART bonus			-1	-1,7	-2,2	-0,7	-0,14	0,4
art. 44 c.1 mutui EE.LL.		-3	-1,5					
art. 44 c.2 Obiettivi di finanza pubblica (solo indebitamento e fabbisogno)	-6							

n. b. col segno - gli oneri, sia in termini di minori entrate che di maggiori spese

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sulla base dei quali sono stati stimati gli oneri derivanti dall'estensione ai nuovi Comuni delle misure fiscali e contributive e di sostegno al reddito previste dal decreto-legge n. 189 del 2016.

Nell'effettuare la quantificazione la RT si limita ad affermare che la stessa è stata effettuata sulla base dei comuni indicati dal Commissario nella nota allegata al presente provvedimento. La norma prevede infatti che l'elenco debba essere approvato dal Consiglio dei ministri. Tale precisazione risulta determinante al fine di comprendere se gli oneri riportati nella RT sono correttamente circoscritti o sono anch'essi suscettibili di variazioni.

Ad ogni modo, si segnala che gli oneri riferiti alla citata estensione sono quantificati in termini di grandezza circa tripla rispetto agli stessi oneri del decreto-legge n. 189 del 2016, eccetto le seguenti norme che recano una quantificazione inferiore al triplo rispetto al precedente decreto-legge:

- sostegno al reddito di cui all'articolo 45, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 189 per la sola annualità 2016,
- estensione dell'art bonus di cui all'articolo 17;
- deroga agli obiettivi di finanza pubblica dei comuni colpiti di cui all'articolo 44, comma 2;
- oneri per interessi derivanti dal differimento del pagamento delle rate di mutuo di cui all'articolo 44, comma 1;
- esenzione da redditi da fabbricati di cui all'articolo 48, comma 16.

La nuova quantificazione (circa il triplo rispetto alla precedente) se riferita unicamente alla popolazione residente nei comuni oggetto dell'estensione rispetto a quella dei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016 appare corretta, in quanto la popolazione residente dei primi comuni è all'incirca di 245.000¹ abitanti, mentre quella dei comuni interessati dal sisma di agosto è di circa 86.500.

Inoltre, si evidenzia che i nuovi oneri riferiti alla sospensione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 48, comma 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, recano una proiezione temporale degli effetti finanziari per gli anni 2018 e 2019 differente rispetto a quella registrata nel precedente decreto-legge. Infatti, mentre per i nuovi oneri tale proiezione temporale appare simmetrica riportando negli anni 2018 e 2019 rispettivamente i valori riferiti al 2017 e al 2016, nel decreto-legge n. 189 del 2016 tale simmetria non si è verificata in quanto i flussi ascritti negli anni 2018 e 2019 sono stati rispettivamente superiori al 2017 e inferiori al 2016.

Relativamente agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 44 del decreto n. 189, la loro quantificazione potrebbe essere sottostimata se si tiene conto che tale articolo si applica integralmente anche ai comuni maggiori (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata e Spoleto). Si ricorda che l'articolo 44 prevede il differimento di un

¹ Tale valore è stato ricavato sommando la popolazione al 1° gennaio 2016 dei comuni ai quali applicare tutte le disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 (221.499 ab.) e il 10 per cento della popolazione dei comuni ai quali applicare solo il titolo IV del citato decreto-legge (23.268 ab.). Cfr. elenco allegato.

anno del pagamento delle rate in scadenza nel 2016 e nel 2017 dei mutui accesi dai comuni (comma 1) e l'esclusione dalle norme della legge di stabilità per il 2016 sul concorso alla finanza pubblica (comma 2).

Per i mutui, a fronte di un onere di 4,6 milioni per il 2017 e 2,3 milioni per il 2018 stimato nel decreto n. 189, nel presente decreto sono stimati oneri pari a 3 milioni per il 2017 e 1,5 milioni per il 2018, pur trattandosi di comuni con popolazione complessivamente maggiore. La circostanza potrebbe essere dovuta alla minore esposizione finanziaria dei comuni del nuovo elenco, tuttavia dovrebbero essere forniti i pertinenti dati che ne diano dimostrazione.

Per l'esclusione dal concorso alla finanza pubblica, nel precedente decreto era stimato un onere di 5 milioni, mentre il presente decreto stima 6 milioni pur in presenza di comuni con popolazione complessivamente maggiore. Anche in tal caso, la spiegazione potrebbe rinvenirsi nella presenza di minori avanzi vincolati e disponibili negli enti interessati, su sarebbe opportuna una conferma.

Su tali punti appare utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Infine, si segnala che l'estensione ai nuovi Comuni delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, ivi comprese le norme in materia di ricostruzione, determina una estensione dei contributi da erogare sotto forma di finanziamento agevolato, cui corrisponde l'attribuzione al beneficiario di un credito d'imposta. Appare dunque opportuno fornire ulteriori informazioni circa l'entità degli incrementi degli oneri derivanti da tale estensione. A fronte di oneri che il presente provvedimento non quantifica, per effetto del rinvio al decreto-legge n. 189 si determina l'applicazione dell'articolo 5, comma 9 del citato decreto che rinviava alla legge di bilancio la determinazione degli stanziamenti di risorse da autorizzare.

Si ripropone pertanto il problema del rinvio al bilancio della copertura per gli oneri derivanti dal presente articolo, già evidenziato con riferimento al decreto-legge n. 189².

Sul punto si segnala che l'articolo 51 del ddl di bilancio³ ha provveduto ad individuare le risorse per la ricostruzione privata così come stabilita dal decreto-legge n. 189 del 2016.

² Per più estese considerazioni metodologiche si rinvia alla [NL n. 152](#) relativa al decreto-legge n. 189/2016 (AS 2567). Si veda in proposito: CORTE DEI CONTI, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, 2013, 3° quadrimestre, pag. 27

³ L'articolo 51 del ddl di bilancio presentato alla Camera dei deputati (A.C. 4127-bis) reca interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. In particolare:

- viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessioni di contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- le Regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori interessati all'evento sismico del 24 agosto 2016, possono destinare - nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 e per il conseguimento

Tale disegno di legge di bilancio è stato presentato alle Camere prima dell'emanazione del presente decreto-legge, il che induce ad escludere che gli stanziamenti in parola siano stati calibrati tenendo conto anche delle esigenze derivanti dagli eventi sismici considerati nel presente provvedimento ed occorsi a partire dal 30 ottobre 2016.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

Il comma 1 stabilisce che i Sindaci dei Comuni interessati forniscano al Dipartimento della protezione civile le indicazioni relative alle aree da destinare agli insediamenti di container. In assenza di indicazioni, provvede il Capo del Dipartimento della protezione civile, privilegiando la scelta di aree pubbliche rispetto a quelle private e il contenimento del loro numero. I provvedimenti di localizzazione di aree private valgono come provvedimenti di occupazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 2248 del 1865, allegato E. Si applicano inoltre le disposizioni sull'occupazione temporanea di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 327 del 2001⁴. Quest'ultimo in particolare prevede in caso di occupazione di un'area, la corresponsione al proprietario di una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua

Il comma 2 specifica che la predisposizione delle aree avviene con modalità definite con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 3 dispone che il Dipartimento della protezione civile provvede alla installazione dei moduli, mediante noleggio dei container, da destinare ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi.

I commi da 4 a 6 autorizzano il Dipartimento della protezione civile ad effettuare procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, per la stipula di contratti aventi ad oggetto fornitura, noleggio, disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali. La procedura negoziata può essere svolta anche con l'unico operatore eventualmente disponibile.

Il comma 7 attribuisce ai Comuni il compito di provvedere ad assicurare la gestione delle aree temporanee acquisendo i servizi necessari con le procedure previste con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

I commi 8 e 9, con riferimento a esigenze abitative rurali e alla salvaguardia del bestiame, stabiliscono che in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, inerenti al reperimento dei moduli idonei allo scopo, la stazione appaltante possa aumentare le prestazioni mantenendo le medesime condizioni previste nel contratto originario, in deroga ai limiti, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Qualora tale procedura non consenta il soddisfacimento dei fabbisogni di assistenza si prevede la possibilità di consultare in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, con nuove aggiudicazioni di forniture alle medesime condizioni della società aggiudicataria e fermo restando la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata.

Il comma 10 estende l'applicazione delle procedure di cui al comma 8 anche nell'esecuzione di contratti effettuati tramite procedure negoziate di cui al comma 4.

delle finalità dagli stessi previsti - ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità

Il comma 11 dispone che il Dipartimento della protezione civile e i Comuni per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Il comma 12 stabilisce che le procedure contrattuali di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità e i relativi atti sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza.

Il comma 13 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

La RT, oltre a descrivere la norma, ribadisce che agli oneri conseguenti all'attuazione dell'articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori ragguagli circa:

- la quantificazione degli oneri discendenti dall'attuazione della presente disposizione;
- l'entità delle risorse stanziare sul fondo per le emergenze nazionali effettivamente disponibili da destinare alle finalità del presente articolo.

Si evidenzia che nel caso di localizzazione su aree private dovranno essere corrisposte delle indennità ai proprietari, per effetto del rinvio all'articolo 50 del testo unico sull'espropriazione.

Articolo 3 ***(Incentivi alle attività agricole e produttive)***

Il comma 1 destina le disponibilità residue, già trasferite a ISMEA, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge n. 296 del 2006 (Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2016, alle imprese agricole ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno subito danni, al fine di consentire l'abbattimento, fino all'intero importo, delle commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, fermi restando i limiti consentiti dai vincoli europei in materia di aiuti di Stato.

La RT afferma che la disposizione, analoga all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che si tratta di una diversa finalizzazione di risorse che si trovano già nella disponibilità di ISMEA, istituto fra l'altro non compreso nell'elenco ISTAT delle PP.AA..

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2, al fine di consentire alle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e

agroindustriale, anche attraverso un programma strategico condiviso dalle regioni e dal MIPAAF, prevede che la quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, relativa alle annualità 2019 e 2020, sia assicurata dallo Stato con le disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

La RT chiarisce che la disposizione si limita ad estendere agli anni 2019 e 2020 quanto già previsto per gli anni 2016, 2017 e 2018, dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. Trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, come già rilevato in rapporto al decreto-legge n. 189 richiamato dalla RT, si evidenzia che la stessa dovrebbe essere integrata fornendo la quantificazione delle risorse, pari alla quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale per il biennio 2019-2020 delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, che saranno assicurate dallo Stato tramite ricorso al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

Si rileva comunque che la norma sembrerebbe suscettibile di ridurre nella misura richiesta per le esigenze dei territori colpiti dal sisma gli interventi posti in parte a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione citato, con possibili riflessi sull'utilizzo a livello nazionale delle risorse.

Il comma 3, al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4, dispone la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1613/2016 dell'8 settembre 2016. Con decreto ministeriale è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Il comma 4 dispone che le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n.182, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (per la gestione del Fondo l'ISMEA opera attraverso un'apposita società di capitali), siano versate entro l'11 dicembre 2016 da ISMEA stessa all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 3.

La RT ricorda che con il regolamento delegato UE n. 1613/2016 dell'8 settembre 2016, infatti, la Commissione europea ha previsto una serie di possibili misure a sostegno dei settori zootecnici che nel corso di questi ultimi anni stanno attraversando un momento di grave crisi, con diminuzione progressiva delle quotazioni di mercato. In particolare, l'articolo 2 del predetto regolamento prevede la possibilità di integrare le somme destinate agli Stati membri con risorse nazionali sino ad una contribuzione massima pari al 100% degli importi assegnati ai singoli Stati membri. L'allegato I del regolamento attribuisce all'Italia una somma pari a 20.942.300 euro. Di tale somma complessiva assegnata all'Italia, 10 milioni di euro sono stati stanziati dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016. Conseguentemente, la restante quota a

disposizione dell'Italia ammonta a 10.942.300 euro. Tali risorse serviranno per attivare rapidamente una serie di misure per sostenere i settori della zootecnia colpiti duramente dagli effetti di una crisi che perdura da molto tempo e che sta provocando danni ingenti alle aziende con notevoli perdite di reddito, in particolare nelle zone più marginali e quelle montane. Le misure dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 30 novembre 2016 e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dagli Stati membri entro il 30 settembre 2017. Pertanto, al fine di sfruttare appieno le possibilità offerte dalla regolamentazione comunitaria, la disposizione destina il restante importo attribuito all'Italia, pari appunto a 10.942.300 euro, al sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Le risorse per la finalità di cui al comma 4 sono individuate mediante il versamento, da parte di ISMEA, e successiva riassegnazione alla spesa delle risorse residue disponibili nel limite di 10.942.300 euro del fondo di investimento nel capitale di rischio costituito presso l'ISMEA. In proposito si ricorda che l'articolo 66, comma 3, della legge 27 n. 289 del 2002 ha previsto l'istituzione di un regime di aiuti per facilitare l'accesso ai mercati dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, disponendo, a tal fine, lo stanziamento di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.

Con il successivo decreto n. 182 del 22 giugno 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, è stato quindi istituito presso ISMEA il «Fondo d'investimento nel capitale di rischio». La dotazione iniziale del Fondo, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 è stata incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2005 ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge n. 311 del 2004.

Allo stato, il fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'ISMEA.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi per l'attività dell'ISMEA, giacché l'ultimo bilancio disponibile dell'Istituto è rappresentato dal consuntivo 2014 e non consente pertanto una verifica diretta, non vi sono osservazioni da formulare, atteso inoltre che l'ISMEA non rientra nel conto consolidato delle PP.AA..

Il comma 5 dispone che, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, acquisiscono la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

La RT afferma che la norma ha carattere meramente procedurale, non comportando pertanto effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, occorre segnalare che la possibilità di richiedere un contributo finanziario per la ristrutturazione e il ripristino di immobili danneggiati in seguito al sisma in virtù di un'asseverazione non proveniente dagli uffici tecnici dei comuni potrebbe facilitare l'estensione dei benefici.

Il comma 6 prevede che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata che attesti il nesso causale tra gli eventi sismici e il danno e la valutazione economica del danno subito.

Il comma 7 dispone che le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 189 del 2016. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto n. 189.

Il comma 8 dispone che le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

La RT afferma che i commi da 6 a 8 non determinano effetti sulla finanza pubblica, in quanto il rimborso delle spese sostenute può avvenire nell'ambito delle risorse che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 189 del 2016, vengono finalizzate alla ricostruzione privata. Inoltre il Commissario assicura il monitoraggio degli aiuti previsti al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

Al riguardo, andrebbe valutato se il richiamato articolo 5 sia idoneo a garantire una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile atteso che, al comma 9, espressamente si dispone che "l'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo".

Tale previsione evidentemente si estende ai commi in esame in questa sede; si rinvia a tale proposito alle osservazioni già svolte all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4

(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

Il comma 1 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eccezionali eventi sismici ulteriori che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, e del conseguente numero di procedimenti facenti

carico ai Comuni interessati, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unità di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta (350), con professionalità di tipo tecnico od amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 2 stabilisce che con provvedimento del Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

La RT ribadisce, sul comma 1, che la disposizione prevede che i Comuni interessati dagli eventi sismici possano assumere fino a n. 350 unità di personale, con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 1.800.000 euro per il 2016 e di 14.500.000 per il 2017.

Tale limite finanziario è stato calcolato sulla base della media delle retribuzioni medie del personale delle categorie C e D del comparto Regioni-Autonomie locali. Per il 2016 il valore è stato rapportato a 1,5/12. Alle predette spese si fa fronte ai sensi del successivo articolo 11.

Sui commi 2 e 3, la RT afferma che le disposizioni ivi previste hanno natura ordinamentale e non comportano effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
co.1	s	c	1,8	14,5	0	0	1,8	14,5	0	0	1,8	14,5	0	0
co.1	e	t/c	0	0	0	0	0,9	7	0	0	0,9	7	0	0

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'autorizzazione indicata al comma 1 è espressamente formulata come limite massimo di spesa, per il 2016 e 2017,

e che l'onere presenta evidente carattere di modulabilità, consentendosi la definizione della platea assunzionale sulla base delle sole risorse ivi stanziare, e tenuto conto che la predetta autorizzazione di spesa è corredata di specifica copertura nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 11, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, venendo anche ai commi 2 e 3 - posto che solo in una seconda fase potranno essere individuati, con esattezza, i contingenti ed i comuni che saranno interessati dalle assunzioni a t.d. *de quo* - anche al fine di consentire una prima valutazione in sede parlamentare in merito alla congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni ipotizzabili, andrebbe comunque richiesto un quadro certificato, sia pure di "massima", circa il numero delle unità complessive che potranno essere assunte a t.d., sulla base del relativo onere "medio" annuo, sulla base di ipotesi assunte in merito alla sua composizione tra contingenti riferibili all'area D e all'area C del CCNL regioni ed enti locali⁵.

Ciò detto, anche al fine di predisporre una prima stima certificata dei relativi effetti indotti per l'erario, di cui andrebbero richiesti i prospetti di computo, tenuto conto dell'indicazione dei fattori retributivi e dei criteri di calcolo, solo sommariamente indicati dalla RT (profili tecnici corrispondenti alle Aree D e C del CCNL regioni ed enti locali). Tale integrazione andrebbe completata con l'indicazione del valore relativo all'onere medio annuo unitario per ciascuna professionalità considerata, ivi distinguendosi le componenti retributive principali da quelle accessorie del trattamento economico previsto ai sensi della contrattazione.

In merito ai profili d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.

Il comma 4 prevede che al fine di far fronte all'eccezionalità dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di emergenza correlate agli eventi sismici ripetutisi a far data dal 24 agosto 2016, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, fino ad un massimo di venti unità di personale (n. 20), con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, per lo svolgimento delle attività connesse alla situazione di emergenza, con le modalità e secondo le procedure di cui al comma 3. La norma prevede che ai relativi oneri si provveda, entro il limite complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11.

La RT si limita a ribadire che la disposizione autorizza il Dipartimento della protezione civile della PCM ad assumere sino a 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, con rapporti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno. A tale fine, è prevista la possibilità di attingere anche alle graduatorie relative ad assunzioni a tempo indeterminato vigenti anche in

⁵ Dalla ricognizione dei dati contenuti nel Conto Annuale 2014 relativi al comparto di contrattazione "Regioni ed Autonomie locali" risulterebbe un retribuzione media annua di un dipendente appartenente alla categoria D di circa 36.000 euro annui lordi a fronte di quella di un dipendente inquadrato nell'Area C pari a circa 29.000 euro annui lordi. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., interrogazione Conto Annuale sul sito internet del dicastero.

altre amministrazioni pubbliche e disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica. Al relativo onere di spesa si provvede, entro il limite massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
co. 4	s	c	0,1	1	0	0	0,1	1	0	0	0,1	1	0	0
co. 4	e	t/c	0	0	0	0	0,1	0,5	0	0	0,1	0,5	0	0

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, premesso che anche tale autorizzazione si configura chiaramente come limite massimo di spesa e che il relativo onere presenta evidenti caratteri di modulabilità (fino a n. 20 unità), non ci sono osservazioni.

Pur tuttavia, venendo ai profili di stretta quantificazione, dal momento che solo in una seconda fase potranno essere individuati, con certezza le assunzioni a t.d. *de quo*, al fine di consentire una prima valutazione in sede parlamentare in merito alla congruità delle risorse ivi previste a fronte dei fabbisogni sin d'ora ipotizzabili, andrebbe richiesto un quadro certificato sia pure di "massima" circa il numero delle unità che si prevede potranno essere assunte a t.d. dalla PCM, ivi indicando anche i parametri inerenti al relativo onere medio annuo sulla base del profilo professionale di inquadramento.

Ciò detto, anche al fine di predisporre una prima stima dei relativi effetti indotti complessivi per l'erario associabili alle assunzioni in parola, di cui andrebbero richiesti i prospetti di computo, considerato anche che la RT non fornisce alcuna indicazione circa i profili professionali delle assunzioni in questione, né informazioni circa l'onere medio annuo previsto.

In merito ai profili d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 stabilisce che con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di emergenza, può essere autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, purché nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni UE, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. Le disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo si provvede esclusivamente a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che la disposizione prevede la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto del limite massimo imposto dalle vigenti disposizioni, nonché dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche in essere presso le componenti e le strutture operative del citato Servizio Nazionale, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza. La disposizione non determina effetti finanziari in quanto la proroga in esame riguarda unicamente il personale già in servizio e direttamente impegnato nelle attività emergenziali, ed i cui oneri sono già sostenuti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate.

Al riguardo, premesso che la proroga dei contratti a tempo determinato, co.co.co., nonché di prestazione intellettuale ivi prevista appare chiaramente coerente con i tassativi requisiti di "eccezionalità" dei relativi fabbisogni espressamente previsti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del T.U.P.I.⁶, occorre nondimeno formulare alcune riflessioni, sia pur sul piano prettamente metodologico-contabile.

Con riferimento all'affermazione della RT secondo la quale la disposizione non determinerebbe effetti finanziari, va segnalato che la proroga dei contratti di lavoro, in assenza di specifica copertura finanziaria *ad hoc*, prefigura "a rigore" un "nuovo e maggiore onere" che viene posto a carico degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente. In altri termini, le dotazioni già previste a legislazione vigente non dovrebbero scontare anche gli effetti di un previsto "automatico" rinnovo dei contratti. Sul punto, appare utile un chiarimento.

Si rileva inoltre che non sono forniti dati sull'entità delle risorse disponibili nel bilancio del Dipartimento della Protezione civile su cui si dovrebbe appunto attingere per far fronte alle proroghe dei contratti.

Peraltro, sarebbe utile una conferma, anche per i suoi riflessi sulle risorse necessarie, sul termine temporale di durata della proroga: poiché la dichiarazione dello stato di emergenza del 25 agosto, i cui effetti sono stati estesi con delibera del 31 ottobre ai nuovi territori, prevedeva una durata di 180 giorni, sembrerebbe che tale termine, coincidente con il 21 febbraio 2017, sia quello da considerare per le proroghe dei contratti in esame.

⁶ Si rammenta che il comma 5-*quater* del richiamato articolo prevede espressamente che "i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo *sono nulli e determinano responsabilità erariale*. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato".

Articolo 5

(Disposizioni concernenti il personale impiegato presso la Struttura del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione)

Il comma 1 detta disposizioni finalizzate al reimpiego, presso la Struttura del Commissario straordinario prevista dal D.L. 189/2016, di 20 unità di personale degli uffici speciali per la ricostruzione dei territori dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, disponendo che siano individuate preferibilmente tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila.

Il comma 2 stabilisce che per il personale di cui all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

Il comma 2 prevede una procedura di silenzio-assenso per i provvedimenti di comando o fuori ruolo per le 50 unità di personale impiegato presso amministrazioni pubbliche che – in base all'art. 50, comma 3, lettera a), del D.L. 189/2016 (in cui sono incluse le 20 unità previste dal comma 1) – sono assegnate alla Struttura commissariale. Per tale personale viene infatti previsto che, decorso il termine, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta.

La RT si sofferma sulla disposizione, riferendo che ivi si prevede che il personale assegnato alla Struttura del Commissario del Governo per la ricostruzione di cui all'art. 50, comma 3, lett. a) del decreto-legge n. 189/2016, sia individuato nel limite di 20 unità tra quello in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti ai sensi dell'artt. 67-ter, comma 2 del decreto-legge n. 83/2012. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari.

Al riguardo, ritenuto il carattere ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Interventi immediati sul patrimonio culturale)

Il comma 1 stabilisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza, come disciplinate dagli articoli 148, comma 7, riferito ai casi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, e 163, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si dispone, inoltre, relativamente ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali, una procedura semplificata per l'affidamento dei servizi da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e da quelle titolari dei beni culturali danneggiati. Tali enti possono procedere, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.

Il comma 2 precisa che i Comuni possono effettuare gli interventi indispensabili per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per la demolizione dei beni culturali e degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico si applicano le misure acceleratorie già previste dall'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. Il Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette le comunicazioni e i progetti ricevuti alle eventuali altre amministrazioni competenti.

Il comma 3 applica le disposizioni previste al comma 2 anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati ovvero ricadenti nelle aree protette ai sensi della legge 3 dicembre 1991, n. 394, o nelle zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 n. 2009/147/CE, nei medesimi Comuni.

Il comma 4 prevede l'applicazione di misure acceleratorie per il rilascio di autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, relative a interventi urgenti su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico e paesaggistico, ivi inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica. In tali casi le autorizzazioni si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero.

Il comma 5 applica, alle imprese incaricate degli interventi previsti dal presente articolo, i requisiti richiesti dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. Per gli affidatari dei servizi di progettazione si introduce l'obbligo di dichiarare l'impegno ad iscriversi nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 6 prevede che l'ufficio del Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 ottobre 2016 si avvalga di una apposita segreteria tecnica di progettazione, per la durata di 5 anni a far data dal 2017, presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'ufficio è composto da non più di 20 unità di personale, con incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui. Inoltre, l'ufficio del Soprintendente speciale può reclutare personale di supporto, fino ad un massimo di 20 unità, da individuare o tra il personale delle amministrazioni, o con apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con Fintecna S.p.A.. Tale reclutamento deve avvenire entro il limite di spesa di 800.000 euro annui, per la durata di 5 anni a far data dal 2017.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante quanto previsto dall'articolo 11 del presente provvedimento.

La RT afferma che i commi da 1 a 5 dettano disposizioni procedurali per l'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 e pertanto non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 6 la RT si limita a descrivere la norma rinviando per la copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione all'articolo 11.

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
co.6, lett. a	s	c		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
co.6, lett. a	e	t/c						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
co.6, lett. b	s	c		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
co.6, lett. b	e	t/c						0,4	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4

Al riguardo, relativamente al reclutamento di personale previsto al comma 6, pur se l'onere risulta contenuto entro precisi limiti di spesa, si fa presente che non risultano

in RT indicazioni in merito all'articolazione professionale del contingente previsto e che la RT si limita a fornire il dato quantitativo "complessivo" senza indicazione del costo medio corrispondente.

Si ribadisce inoltre quanto già precisato in una precedente nota⁷ ovvero che le differenti discipline dell'istituto del fuori ruolo, del comando o distacco di una unità lavorativa sono suscettibili di produrre effetti finanziari per le amministrazioni che siano di volta in volta interessate e se possano maturare istanze di stabilizzazione relativamente al reclutamento di personale proveniente da Invitalia S.p.A e Fintecna S.p.A.

Articolo 7 ***(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)***

La norma stabilisce che ANAS operi come soggetto attuatore di protezione civile:

- per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS Spa, interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
- per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, interessate dagli stessi eventi sismici, coordinando gli interventi e provvedendo direttamente, ove necessario, alla loro esecuzione.

ANAS opera, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868 della legge n. 208 del 2015 e ai sensi dell'articolo 1, commi da 873 a 875 della medesima legge.

La RT afferma che trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. La RT continua sottolineando che una volta data dimostrazione e effettuata la quantificazione del costo di tutti gli interventi effettuati o ancora da effettuare, si potrà provvedere alla verifica di possibilità di rimodulazione della programmazione del Fondo unico ex articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 ovvero al reintegro del Fondo a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, preliminarmente, atteso che la RT non esclude una futura rimodulazione della programmazione o il reintegro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, appare utile fornire ulteriori delucidazioni circa l'entità del presumibile onere determinato dalla norma e le eventuali risorse libere e disponibili allo scopo sul predetto Fondo. Andrebbe chiarito se lo stanziamento operato con la legge di stabilità 2016 fosse stato in parte calibrato anche per fare fronte agli interventi imprevisi e se residuino disponibilità specificamente destinate a tale finalità.

⁷ NL n. 152/2016, articolo 50, pag. 71 e ss.

Inoltre, la circostanza che ANAS S.p.A. operi in via di anticipazione fa presumere una successiva forma di rimborso o compensazione con oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 ***(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)***

Il comma 1 prevede che per l'anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, comunque nei limiti delle risorse previste al comma 2. Inoltre i medesimi dirigenti possono:

- a) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti, da attivare sino al termine dell'attività didattica dell'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA);
- b) assegnare alle cattedre i docenti, gli ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente. Tali assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, da sottoscrivere entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

Il comma 2 stabilisce che per l'adozione delle misure di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2016 ed euro 15 milioni nell'anno 2017. Dette somme sono ripartite tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per le attività di cui al comma 1. Per l'adozione del decreto di riparto, i termini di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono ridotti a due giorni, incrementabili fino a 7 giorni in presenza di motivate esigenze; è in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 maggio 2017 provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma 1 del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo. Nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.

Il comma 4 prevede che per l'anno scolastico 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 1, possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, fermo restando il criterio del maggior punteggio, assicurando la priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare i contratti offerti dall'istituzione scolastica. Al fine di acquisire la preventiva disponibilità ad accettare i posti di cui al presente comma, i dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicano sul proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.

Il comma 5 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 5 milioni nel 2016 ed euro 15 milioni nel 2017, si provvede: a) quanto ad euro 5 milioni nel 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296); b) quanto ad euro 15 milioni nel 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La RT riferisce che la disposizione è finalizzata a consentire interventi che comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura in cui consentono di derogare ai parametri attualmente vigenti ed istituire un numero superiore di classi nonché ulteriori posti di personale docente, educativo e ATA.

Gli effetti finanziari sono limitati, nel decreto di riparto di cui al comma 2, ultimo periodo, a 20 milioni di euro (5 milioni nel 2016 e 15 milioni nel 2017, in relazione ad una maggiore spesa media di 2,5 milioni per ciascuno dei mesi da novembre 2016 a giugno 2017 compresi), che saranno suddivisi tra le finalità di cui sopra, le regioni e gli ordini di scuola interessati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Alla copertura si provvede:

- per l'anno 2016 mediante riduzione del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006), a valere sulla quota tutt'ora non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- per l'anno 2017 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, Il fondo è ampiamente capiente rispetto alla riduzione proposta.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF				Fabbisogno				Ind. netto			
			2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
co.2	s	c	5	15	0	0	5	15	0	0	5	15	0	0
co.5 l.a)	s	c	-5	0	0	0	-5	0	0	0	-5	0	0	0
co.5 l.b)	s	c	0	-15	0	0	0	-15	0	0	0	-15	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va in premessa considerato che la norma riportata al comma 1, autorizza i dirigenti a istituire posti aggiuntivi di docenti e personale A.T.A. (lettere *a*) e *b*) del comma 1), per cui il comma 2 autorizza una spesa "complessiva" (ovvero, per tutte le regioni coinvolte nel sisma) di 5 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per il 2017, nei termini complessivi che deriveranno dal riparto che sarà effettuato dal ministro dell'istruzione e dell'università tra gli uffici regionali scolastici, in relazione al proprio ambito territoriale di riferimento.

Orbene, la RT non fornisce indicazioni che consentano di valutare l'adeguatezza del citato stanziamento rispetto alle esigenze derivanti dall'attuazione del comma 1.

Sul punto sarebbero utili più precise indicazioni in merito al novero delle istituzioni scolastiche che si presentino ad oggi nelle condizioni di inagibilità, a cui la norma riconduce la facoltà "derogatoria" prevista in capo ai dirigenti regionali scolastici, al fine di trarre sia pure solo primi elementi di valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse per il complesso degli ambiti regionali coinvolti, tenuto conto della popolazione scolastica e dei danneggiamenti rilevati ai plessi e alle sedi delle istituzioni scolastiche che ivi sono presenti in ciascuna regione.

Tali indicazioni andrebbero accompagnate dalla richiesta di informazioni aggiuntive in merito al prevedibile "impatto" della deroga di cui al comma 1, in termini di maggiori incarichi in più di personale docente ed ATA rispetto a quello previsto ai sensi della legislazione vigente ed alla maggiore spesa corrispondente.

Venendo alla norma di copertura riportata al comma 5, lettera *a*), andrebbero in primo luogo richieste rassicurazioni in merito alle effettive disponibilità esistenti per il 2016, a copertura del maggior onere stimato in 5 milioni di euro per il medesimo anno, a valere del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitolo 1195)⁸ richiamato all'articolo 1, comma 601 della legge di stabilità 2007.

Analoghe conferme, andrebbero poi richieste in relazione alla lettera *b*), ovvero in relazione alla dotazione per il 2017 relativamente agli stanziamenti previsti a l.v. per il Fondo per il miglioramento della istruzione scolastica (capitolo 1285) istituito dalla riforma "la buona scuola" nel 2015⁹.

In merito ai profili d'impatto sui saldi, non ci sono osservazioni.

Articolo 9 ***(Interventi di immediata esecuzione)***

La norma prevede che per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possano, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista del nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

Ai relativi oneri provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili finalizzate alla ricostruzione privata, ai sensi dell'articolo 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

La RT si limita a descrivere la norma.

⁸ Il capitolo recherebbe alla data dell'11 novembre 2016 una disponibilità di competenza, pari a 11 milioni di euro. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., SISTEMA DATAMART-RGS, *interrogazione database su apposito link*.

⁹ Per cui è previsto dal disegno di legge di bilancio 2017 uno stanziamento di 391 milioni di euro, di cui 300 milioni per effetto di rifinanziamento ai sensi dell'art.23, co.3,lett.b) l. contabilità e 91 milioni derivanti dal bilancio a legislazione vigente.

Al riguardo, al fine di verificare l'idoneità delle risorse di cui dispone il Commissario per gli interventi di immediata esecuzione, si ribadisce quanto già osservato in una precedente nota¹⁰ circa l'esigenza di chiarire se sono presenti importi disponibili allo scopo.

Poiché il comma 2 stabilisce che si provveda nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, andrebbe innanzitutto chiarita la compatibilità di un tetto di spesa con gli interventi realizzati dai soggetti interessati per i quali si potrebbe configurare un diritto soggettivo da soddisfare integralmente e indipendentemente dalle risorse stanziare. La norma infatti non esplicita un criterio di soddisfazione delle richieste che perverranno.

Si evidenzia, inoltre, che la possibilità di effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture, oltre alla valutazione economica del danno, in virtù di un'asseverazione non proveniente dagli uffici tecnici dei comuni potrebbe determinare una estensione dei beneficiari.

Infine, andrebbe appurato se il rinvio all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini della copertura finanziaria degli oneri discendenti dal presente articolo, sia idoneo a garantire una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile, atteso che, al comma 9, il citato articolo 5 espressamente dispone che "l'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo". Sul punto si rinvia a quanto osservato all'articolo 1.

Articolo 10

(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)

Il comma 1 stabilisce che in occasione del *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016, gli elettori residenti nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, che, a seguito dei predetti eventi, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza, possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.

I commi da 2 a 4 recano le disposizioni applicative per consentire il voto nel comune di dimora.

Il comma 5 afferma che le Commissioni elettorali circondariali, ove strettamente necessario e su proposta dei comuni di dimora, possono istituire seggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai fini della raccolta del voto di un numero complessivo di almeno trecento elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, ubicate anche in comuni diversi.

Il comma 6 stabilisce che gli elettori residenti nei comuni di cui al comma 1, che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, sono ammessi al

¹⁰ NL n. 152/2016, articolo 8, pag. 11.

voto, in uno o più comuni vicini, previa attestazione del Sindaco di residenza al predetto comune, sentita la Commissione elettorale circondariale.

La RT sottolinea che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'erario.

I seggi speciali, infatti, sono composti, in base all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, da un presidente e due scrutatori ed il loro compenso - ai sensi dell'art. 1, quinto comma, lett. e), della legge n. 70 del 1980 - è di 79 euro per il presidente e 53 euro per gli scrutatori.

Viceversa, i seggi ordinari sono composti nei *referendum* (art. 19, primo comma, legge n. 352/70) da un presidente, un segretario e tre scrutatori, cui spetta un compenso - ai sensi della lett. a) del suddetto quinto comma dell'art. 1 della legge n.70/80 - di 130 euro per i presidenti e 104 euro per gli scrutatori.

Risulta oggettivamente piuttosto difficile, attesa l'attuale situazione, prevedere il numero dei seggi speciali che dovranno essere costituiti. Essi, tuttavia, non potranno che essere numericamente molto limitati, visto che se ne prevede l'istituzione (con una sorta di "norma di chiusura") solo in caso di assoluta necessità, e cioè ove non si riesca ad ammettere al voto nei seggi ordinari del comune di dimora un numero rilevante di elettori "sfollati", che si trovano presso strutture ricettive c/o di accoglienza specificamente determinate.

La limitatissima spesa per il pagamento dei compensi, spettanti ai componenti dei suddetti seggi speciali, risulterà con ogni probabilità ampiamente compensata dal risparmio che deriverà dall'impossibilità di funzionamento di alcuni seggi ordinari nei comuni particolarmente colpiti dagli eventi sismici.

In ogni caso, si tratta di oneri già ricompresi nelle risorse destinate a tale tipologia di spesa.

Al riguardo, in merito al comma 5, pur considerando la straordinarietà delle circostanze cui si provvede con le disposizioni in esame, sembrerebbe utile l'acquisizione di prime indicazioni di sintesi, circa il numero delle sedi (e seggi) elettorali interessate dall'evento calamitoso di cui trattasi ed inagibili ai fini *de quo*, nonché una prima indicazione circa il numero delle sezioni speciali che dovranno conseguentemente istituirsi presso le strutture di accoglienza al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini presenti nelle località interessate dal sisma.

Articolo 11 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 rifinanzia di 228,3 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni per il 2019 il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 4, 6 e dal comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a 412,54 milioni di euro per l'anno 2016, a 346,11 milioni di euro per l'anno 2017, a 280,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 62,4 milioni di euro

per l'anno 2019, a 41,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,14 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 418,54 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, nei seguenti termini:

a) quanto a 1,94 milioni di euro per l'anno 2016, a 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 0,940 milioni di euro per l'anno 2016, 16,81 milioni di euro per l'anno 2017 e 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022;

b) quanto a 179,3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 164 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, come rifinanziato dal decreto-legge n. 193 del 2016;

c) quanto a 231,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, che restano acquisite all'erario (Si tratta di una quota delle risorse stanziate, pari a complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, per la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo);

d) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076), per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione);

e) quanto a 151,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 279,4 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61,55 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 1 e 4 del presente decreto-legge;

f) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT si limita ad illustrare l'articolo, nulla aggiungendo al suo contenuto.

L'allegato 3 riporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Comma	Descrizione	s/e	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Incremento Fondo sociale occupazione e formazione	s	c			228,3	19,0			228,3	19,0			228,3	19,0
2 lett. a)	Riduzione Tabella A - MISE	s	c	-1,0				-1,0				-1,0			
2 lett. a)	Riduzione Tabella A - MEF	s	c	-0,9	-16,8	-1,3	-1,3	-0,9	-16,8	-1,3	-1,3	-0,9	-16,8	-1,3	-1,3
2 lett. b)	Riduzione Fondo sociale occupazione e formazione	s	c	-179,3	-164,0			-179,3	-164,0			-179,3	-164,0		
2 lett. c)	Versamento all'entrata del bilancio risorse per credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali	e	ext	231,3											
2 lett. c)	Credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali	s	k					-231,3				-231,3			
2 lett. d)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili	s	c		-14,0				-14,0				-14,0		
2 lett. f)	Riduzione fondo contributi pluriennali	s	k					-6,0				-6,0			

Al riguardo, premesso che l'ammontare delle coperture è contabilmente idonea alla copertura degli oneri indicati, si osserva, in relazione alla lettera c), che l'autorizzazione di spesa incisa a fini di copertura sembra conferire un diritto soggettivo alla percezione del credito d'imposta concesso per l'acquisto di nuovi beni strumentali. Pertanto, andrebbero illustrati i motivi, corredati dei dati disponibili, che hanno indotto a ritenere ampiamente sottoutilizzato lo stanziamento predisposto con l'ultima legge di stabilità già due mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso. Inoltre, si osserva che - come desumibile dallo stesso prospetto riepilogativo dei saldi - tale posta corrisponde a risorse di conto capitale, che vengono utilizzate per coprire oneri di natura corrente, il che costituisce comunque una dequalificazione della spesa.

Per quanto riguarda la lettera e), considerato che con essa si utilizzano le maggiori entrate derivanti dalla scadenza dei termini di sospensione dei versamenti tributari e contributivi previsti dall'articolo 1, la realizzazione di tali entrate è evidentemente connessa alla corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 1 cui si rinvia. Peraltro, l'utilizzo a copertura delle maggiori entrate accentua l'esigenza di una esatta quantificazione dei tributi e contributi il cui versamento è rinviato. Infatti, mentre con l'articolo 1 si porrebbero problemi di copertura solo nel caso in cui tali tributi e contributi fossero sottostimati, alla luce della norma in esame invece una sovrastima dell'ammontare dei tributi e contributi comporterebbe la necessità di reperire risorse aggiuntive visto che il loro incasso posticipato si rivelerebbe inferiore alle previsioni.

Con riferimento alle restanti lettere a), b), d), f) si conferma la disponibilità delle occorrenti risorse¹¹.

¹¹ In particolare la disponibilità in conto competenza del Fondo sociale per occupazione e formazione (cap 2230) ammonta a circa 377 mln per il corrente anno e a 774 mln in termini di previsioni assestate per il 2017 (lettera *b*). Gli stanziamenti assestati attinenti al Fondo di cui alla lettera *d*) ammontano a circa 985 mln per il 2017 e a 519 mln a decorrere dal 2018. Le risorse disponibili sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (lettera *f*) ammontano a 23,8 mln da un'interrogazione alla banca dati RGS in data 11 novembre 2016.

APPENDICE

Popolazione residente nei comuni segnalati dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato 1 del Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Comuni	Popolazione residente al 1° gennaio 2016
<i>REGIONE ABRUZZO</i>	
1. Campli (TE);	7.209
2. Castelli (TE);	1.159
3. Civitella del Tronto (TE);	5.116
4. Torricella Sicura (TE);	2.641
5. Tossicia (TE);	1.406
6. Teramo;	
<i>REGIONE LAZIO</i>	
7. Cantalice (RI);	2.755
8. Cittaducale (RI);	6.828
9. Poggio Bustone (RI);	2.055
10. Rieti;	
11. Rivodutri (RI);	1.253
<i>REGIONE MARCHE</i>	
12. Apiro (MC);	2.280
13. Appignano del Tronto (AP);	1.785
14. Ascoli Piceno;	
15. Belforte del Chienti (MC);	1.886
16. Belmonte Piceno (FM);	646
17. Caldarola (MC);	1.823
18. Camerino (MC);	6.974
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);	563
20. Castel di Lama (AP);	8.634
21. Castelraimondo (MC);	4.587
22. Castignano (AP);	2.796
23. Castorano (AP);	2.380
24. Cingoli (MC);	10.352
25. Colli dei Tronto (AP);	3.668
26. Colmurano (MC);	1.263
27. Corridonia (MC);	15.430
28. Esanatoglia (MC);	2.034
29. Falerone (FM);	3.337
30. Fiuminata (FM);	1.402
31. Folignano (AP);	9.241
32. Gagliole (MC);	620
33. Loro Piceno (MC);	2.401
34. Macerata;	
35. Maltignano (AP);	2.401
36. Massa Fermana (FM);	963


Comuni	Popolazione residente al 1° gennaio 2016
37.Matelica (MC);	9.981
38.Mogliano (MC);	4.696
39.Monsapietro Morico (FM);	659
40.Montappone (FM);	1.682
41.Monte Rinaldo (FM);	379
42.Monte San Martino (MC);	765
43.Monte Vidon Corrado (FM);	731
44.Montecavallo (MC);	145
45.Montefalcone Appennino (FM);	424
46. Montegiorgio (FM);	6.851
47. Monteleone (FM);	395
48.Montelparo (FM);	778
49.Muccia (MC);	915
50.Offida (AP);	5.058
51.Ortezzano (FM);	774
52.Petriolo (MC);	1.998
53.Pioraco (MC);	1.134
54.Poggio San Vicino (MC);	246
55.Pollenza (MC);	6.618
56.Ripe San Ginesio (MC);	852
57.San Severino Marche (MC);	12.726
58.Santa Vittoria in Matenano (FM);	1.330
59.Sefro (MC);	422
60.Serrapetrona (MC);	966
61.Serravalle del Chienti (MC);	1.070
62. Servigliano (FM);	2.336
63. Smerillo (FM)	365
64. Spinetoli (AP);	7.215
65. Tolentino (MC);	20.069
66. Treia (MC);	9.403
67. Urbisaglia (MC);	2.628
<i>REGIONE UMBRIA</i>	
68. Spoleto (PG).	
TOTALE	221.499

Teramo	54.892
Rieti	47.698
Ascoli Piceno	49.407
Macerata	42.473
Spoletto	38.218
TOTALE	232.688

Quanto ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, e Spoleto, fermo restando anche per questi Comuni l'applicazione delle misure di cui all'articolo 44 del D.L. 189/2016 le misure a sostegno del reddito dei lavoratori, quelle in materia fiscale e contributiva del Titolo IV dello stesso D.L., saranno invece riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione.


Riparto tra le regioni/1

Comuni cui si applicano integralmente le misure fiscali e contributive
Popolazione residente al 1° gennaio 2016



Riparto tra le regioni/2

Comuni cui si applicano le misure fiscali e contributive
solo in caso di prova del danno
Popolazione residente al 1° gennaio 2016



Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Set 2016 [Nota di lettura n. 147](#)
Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**Atto del Governo n. 327**)
- " [Nota di lettura n. 148](#)
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (**Atto del Governo n. 329**)
- " [Nota di lettura n. 149](#)
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (**Atto del Governo n. 328**)
- Ott 2016 [Documentazione di finanza pubblica n. 14](#)
Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 (**Doc. LVII, n. 4-bis**)
- " [Elementi di documentazione n. 61](#)
Nota metodologica sui fabbisogni standard dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (**Atto del Governo n. 341**)
- " [Nota di lettura n. 150](#)
A.S. 2494: "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 151](#)
A.S. 2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 152](#)
A.S. 2567: "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"
- " [Elementi di documentazione n. 62/1](#)
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili
- [Elementi di documentazione n. 62](#)
A.C. 4110 - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili – Schede di lettura
- Nov 2016 [Elementi di documentazione n. 63](#)
A.S. 2526: "Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 15](#)
A.C. 4127 Legge di bilancio 2017 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- " [Elementi di documentazione n. 62/2](#)
A.C. 4110-A - D.L. 193/2016 Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili